

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 756/2020.

2. Nome del ricorrente: Luciana Sgrillo

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione** (già MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1. del Verbale n. 5 della Sottocommissione n. 23 del Corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 4 giugno 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
2. della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
3. del quadro adottato dalla Commissione all'esito della seduta del 4 giugno 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all'esterno dell'edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
4. della deliberazione della Sottocommissione d'esami da cui è stato tratto l'elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d'interesse;
5. del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017;
6. del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
7. del quadro tecnico di riferimento per la prova orale;
8. griglia di valutazione della prova orale;
9. della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

10. del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
11. dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
12. del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
13. dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
14. della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
15. dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
16. dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
17. delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
18. Nota 16618 del 22 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione di incarichi e contratti dalle graduatorie del Concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017. Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia.
19. Nota protocollo MIURAOODRLO R.U. 16628 del 23-08-2019 relativa agli incarichi di reggenza nelle istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20 per l'USR per la Lombardia.
20. Elenco sedi per reggenza anno scolastico 2019-20 pubblicato dall'USR per la Lombardia in data 23 agosto 2019.
21. Nota Protocollo MIURAOODRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto "Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20."
22. Tabella allegata alla Nota Protocollo MIURAOODRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto "Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20."
23. Nota Protocollo MIURAOODRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
24. Nota Protocollo MIURAOODRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
25. Nota Protocollo MIURAOODRLO R.U. 17176 del 29-08-2019 avente ad oggetto l'Insediamento dei dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella regione Lombardia.

26. Nota protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2587 del 29-08-2019 e N. Albo 564/2019.
27. Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 17212 del 29-08-2019 Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.
28. di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
29. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

1. del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
2. del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
3. del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
4. della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
5. del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;
6. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ECCESSO DI POTERE. PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla valutazione della prova orale di parte ricorrente corrisponde in totale a 3 minuti, come dimostrato dalla documentazione in atti. Le operazioni che i commissari erano chiamati a svolgere all'esito della prova orale svolta dalla Sgrillo, dunque, erano molteplici e richiedevano oggettivamente un tempo superiore ai 3 minuti.

Non appare in alcun modo credibile che in soli 3 minuti la sottocommissione abbia potuto compiere una valutazione così complessa, che non si traduceva in un'operazione meramente meccanica di attribuzione di singoli voti numerici ma necessitava di un'interazione tra i cinque commissari al fine di definire unanimemente il livello per singolo criterio.

Il tempo dedicato alla valutazione della prova della ricorrente appare allora assolutamente esiguo, ritendendosi materialmente impossibile, in meno di 3 minuti, l'adeguato assolvimento degli adempimenti necessari e l'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza della prova.

In questo senso si è già espressa autorevole giurisprudenza in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio secondo cui **“non può sfuggire al sindacato di legittimità la valutazione dei tempi di correzione [...], ancorché essi risultino talmente ridotti da apparire incongrui ed incompatibili con l'esigenza imprescindibile di un attento esame”** (TAR Calabria, Sez. I, sent. n. 1904/2002); e si badi che nel caso *de quo* non si tratta di tempi medi ma di tempi effettivi di valutazione. Prosegue il Collegio affermando che *“la Commissione ha atteso alla correzione [...] in un tempo inferiore ai tre minuti [...] da ritenere assolutamente incongrui ed incompatibili con la formulazione di un giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità teorico-pratiche del candidato”*.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il verbale relativo alla prova orale presenta una chiara incongruenza rispetto a quanto accaduto in sede di esame. Il testo del quesito n. 2 relativo allo “studio di caso” ivi riportato, infatti, non corrisponde a quello effettivamente svolto dalla ricorrente, risultando molto più generico di quanto non fosse quello realmente estratto. Ad avviso della scrivente difesa, la divergenza tra la traccia riportata del verbale e quella effettivamente estratta dalla ricorrente, non può che apparire rilevante considerato che la valutazione in merito alla risoluzione di un caso è inevitabilmente condizionata dal grado di difficoltà del quesito da risolvere e dall'adeguatezza della risposta rispetto al reale interrogativo. D'altra parte, il punteggio riservato alla risoluzione del caso risulta molto elevato (42 punti su 82 totali) e dunque alquanto influente sul voto complessivo attribuito alla prova orale. In questo caso, l'errore di verbalizzazione è sintomo di una valutazione errata: è ovvio che una risposta analizzata in relazione a un quesito diverso dal reale e carente di un elemento fondamentale e caratterizzante la specifica domanda, può considerarsi non calzante o in parte inadeguata per cui degna di un punteggio inferiore. È pertanto minata l'oggettività del giudizio ed anche solo per tale ragione, la ricorrente avrebbe diritto quantomeno ad una rivalutazione ad opera di una diversa Commissione, e richiesta in sede giudiziale.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:

I. ECCESSO DI POTERE. PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla valutazione della prova orale di parte ricorrente corrisponde in totale a 3 minuti, come dimostrato dalla documentazione in atti. Le operazioni che i commissari erano chiamati a svolgere all'esito della prova orale svolta dalla Sgrillo, dunque, erano molteplici e richiedevano oggettivamente un tempo superiore ai 3 minuti.

Non appare in alcun modo credibile che in soli 3 minuti la sottocommissione abbia potuto compiere una valutazione così complessa, che non si traduceva in un'operazione meramente meccanica di attribuzione di singoli voti numerici ma necessitava di un'interazione tra i cinque commissari al fine di definire unanimemente il livello per singolo criterio.

Il tempo dedicato alla valutazione della prova della ricorrente appare allora assolutamente esiguo, ritendendosi materialmente impossibile, in meno di 3 minuti, l'adeguato assolvimento degli adempimenti necessari e l'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza della prova.

In questo senso si è già espressa autorevole giurisprudenza in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio secondo cui **“non può sfuggire al sindacato di legittimità la valutazione dei tempi di correzione [...], ancorché essi risultino talmente ridotti da apparire incongrui ed incompatibili con l'esigenza imprescindibile di un attento esame”** (TAR Calabria, Sez. I, sent. n. 1904/2002); e si badi che nel caso *de quo* non si tratta di tempi medi ma di tempi effettivi di valutazione. Prosegue il Collegio affermando che *“la Commissione ha atteso alla correzione [...] in un tempo inferiore ai tre minuti [...] da ritenere assolutamente incongrui ed incompatibili con la formulazione di un giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità teorico-pratiche del candidato”*.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il verbale relativo alla prova orale presenta una chiara incongruenza rispetto a quanto accaduto in sede di esame. Il testo del quesito n. 2 relativo allo “studio di caso” ivi riportato, infatti, non corrisponde a quello effettivamente svolto dalla ricorrente, risultando molto più generico di quanto non fosse quello realmente estratto. Ad avviso della scrivente difesa, la divergenza tra la traccia riportata del verbale e quella effettivamente estratta dalla ricorrente, non può che apparire rilevante considerato che la valutazione in merito alla risoluzione di un caso è inevitabilmente condizionata dal grado di difficoltà del quesito da risolvere e dall'adeguatezza della risposta rispetto al reale interrogativo. D'altra parte, il punteggio riservato alla risoluzione del caso risulta molto elevato (42 punti su 82 totali) e dunque alquanto influente sul voto complessivo attribuito alla prova orale. In questo caso, l'errore di verbalizzazione è sintomo di una valutazione errata: è ovvio che una risposta analizzata in relazione a un quesito diverso dal reale e carente di un elemento fondamentale e caratterizzante la specifica domanda, può considerarsi non calzante o in parte inadeguata per cui degna di un punteggio inferiore. È pertanto minata l'oggettività del giudizio ed anche solo per tale

ragione, la ricorrente avrebbe diritto quantomeno ad una rivalutazione ad opera di una diversa Commissione, e richiesta in sede giudiziale.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici che, a mero fine esemplificativo e pur non volendo sostituirsi all'adempimento amministrativo, si riportano in allegato nonchè al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Allegato+al+DPIT+986+del+6+agosto+2020.pdf/c92c5e30-9d1b-2d66-8833-27f2357745cd?version=1.0&t=15967819488915>.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 756/2020) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*LAZIO - ROMA*" della sezione Terza bis del "*T.A.R.*";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 3393/2021 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale dell'atto introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.